

**Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2**

L'organo giurisdizionale competente per esaminare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, comma 1, è il giudice monocratico del tribunale di primo grado (*Μονομελές Πρωτοδικείο*) del circondario in cui la parte contro la quale viene richiesta l'esecuzione è domiciliato; qualora la parte esecutata non abbia domicilio, farà fede la sua residenza e qualora non abbia residenza l'organo giurisdizionale competente sarà il giudice monocratico del tribunale di primo grado della capitale (articolo 905, comma 1, del Codice di procedura civile).

L'organo giurisdizionale competente a trattare le impugnazioni nei confronti delle decisioni pronunciate ai sensi dell'articolo 45, comma 1, è il relativo giudice monocratico della Corte d'appello [*Μονομελές Εφετείο*] che è l'organo giurisdizionale superiore rispetto al giudice monocratico del tribunale di primo grado (*Μονομελές Πρωτοδικείο*).

**Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51**

La Corte Suprema [*Άρειος Πάγος*] è l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere impugnata la decisione pronunciata dal giudice monocratico della Corte d'appello, ex articolo 51.

L'esecutività viene dichiarata dal giudice monocratico del tribunale di primo grado su istanza di parte, nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione (articoli da 740 a 781 del Codice di procedura civile).

Le impugnazioni dinanzi al giudice monocratico della Corte d'appello contro la suddetta decisione del giudice monocratico della Corte d'appello [sic] sono trattate in procedimenti che si tengono in contraddittorio (articolo 524 del Codice di procedura civile).

La decisione può essere pronunciata in base ai motivi di cui all'articolo 559 del Codice di procedura civile.

**Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64**

Il Tribunale civile circondariale [*Ειρηνοδίκειο*] del circondario in cui la persona deceduta era domiciliata al momento del decesso; qualora non avesse avuto domicilio farà fede la sua residenza e nel caso non avesse avuto residenza allora sarà il tribunale civile circondariale della capitale (articoli da 30 a 810 del Codice di procedura civile).

**Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72**

A.- La decisione che dispone l'emissione di un certificato di successione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento può essere impugnata presentando il relativo ricorso dinanzi al tribunale di primo grado in composizione collegiale [*Πολυμελούς Πρωτοδικείου*] nel circondario a cui appartiene il relativo tribunale civile circondariale (articolo 824, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 18 del Codice di procedura civile).

B. La decisione che dispone la revoca del certificato o che lo dichiara nullo o che lo modifica o comunque lo annulla può essere impugnata ai sensi degli articoli 71 e 73, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, soltanto nell'ambito di un procedimento avviato da un terzo dinanzi all'organo giurisdizionale delle successioni, vale a dire il tribunale civile circondariale [*Ειρηνοδίκειο*] del circondario in cui il deceduto era domiciliato al momento del decesso; qualora non avesse avuto domicilio sarà la sua residenza, nel caso non avesse avuto residenza allora sarà il tribunale civile circondariale della capitale (articoli 823 e 824 del Codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 1965 del Codice civile).

Per la normativa sui procedimenti d'appello (v. sopra al punto A) cfr. gli articoli da 495 a 500 e da 511 a 537 del Codice di procedura civile.

Per i procedimenti riguardanti i terzi (v. sopra al punto B) cfr. gli articoli da 583 a 590 del Codice di procedura civile.

**Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

I notai sono professionisti legali competenti in materia di successioni.

Gli atti notarili sono controllati dall'autorità giudiziaria (il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado - *Εισαγγελέα Πρωτοδικών*).

I notai sono pubblici ufficiali e liberi professionisti che hanno ricevuto dallo Stato l'autorità per redigere atti autentici che hanno la validità di atti pubblici, nonché forza probatoria, esecutorietà ed esattezza dei dati.

Nell'esercizio dei loro doveri, applicando la legge, i notai tutelano al tempo stesso gli interessi dello Stato e delle parti e in quanto giuristi con una formazione accademica di livello elevato e che agiscono in maniera imparziale, nei loro atti si ravvisa la certezza del diritto per coloro che sono interessati prevenendo così potenziali controversie.

Tali qualità relative ai notai e agli atti e documenti che redigono delineano il loro ruolo: essi sono attivi ed efficaci in una sorta di giustizia preventiva, visto che tutelano i diritti di tutti coloro che si rivolgono a loro.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.